

COMUNE DI VIGNOLO

PROVINCIA DI CUNEO

REP. (IN CASO D'USO)

CONVENZIONE

DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DELL'ORDINANZA CDPC N. 293/2015

L'anno duemiladiciasette, il giorno _____ del mese di _____ nella Residenza del Comune intestato e nell'Ufficio di Segreteria Comunale, con l'assistenza del Segretario Comunale Degioanni Sergio.
Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del Codice Civile.

T R A

il Comune intestato, Codice Fiscale 00349960047 rappresentato dal Sig. nato a il il quale agisce per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Vignolo P.I. 00349960047 che in questo atto rappresenta nella sua qualifica di Responsabile dell'Area Tecnica ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 23.03.2017 e della determina del Responsabile Area tecnica n. 81 del 04.04.2017;

E

Il Professionista Arch.Gallo Fabio, nato a Cuneo il 14.02.1980, C.F.: GLLFBA80B14D205H, con sede operativa in Cuneo, via Moiola n. 7, presso lo Studio TAUTEMI srl P. IVA n. 03182950042, iscritto all'Ordine degli Architetti - Pianificatori - Paesaggisti - Conservatori della Provincia di Cuneo al n. 1486, elettivamente domiciliato, a tutti gli effetti dell'atto presente, presso il proprio studio all'indirizzo prima detto, si conviene e si stipula quanto appresso:

ART. 1. OGGETTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione Comunale di Vignolo conferisce a detto professionista che accetta l'incarico inerente la realizzazione delle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Ordinanza CDPC n. 293/2015, da svolgere contestualmente agli studi di Microzonazione Sismica di livello 1 che è oggetto di altro separato affidamento.

La prestazione del servizio in argomento dovrà attenersi ai principi ed alla normativa di riferimento nazionale e della Regione Piemonte.

A tal fine si precisa che a seguito Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 293 del 26.10.2015 (di seguito OCDPC) sono stati quantificati i contributi per indagini di Microzonazione Sismica Livello 1 e dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-3154 del 18.04.2016, sono stati approvati i criteri e le procedure per la realizzazione degli studi di Microzonazione Sismica di Livello 1 (di seguito MS) e contestuale analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (di seguito CLE) di cui all'art. 5, comma 1 dell'OCDPC n. 293/2015. La prestazione di servizio prevede la realizzazione delle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza del territorio comunale,

secondo uno specifico programma di indagini, che verrà proposto da questa Amministrazione Comunale nel rispetto delle indicazioni e direttive del Settore Sismico della Regione Piemonte. Le risultanze delle suddette analisi verranno sottoposti all'esame della Regione Piemonte, sulla base del parere formulato da una Commissione Tecnica per il supporto ed il monitoraggio degli studi.

L'Amministrazione Comunale si impegna a prestare assistenza ai progettisti incaricati mediante la fornitura di tutte le informazioni in possesso.

ART. 2 - PRESTAZIONI, CORRISPETTIVO e NORME GENERALI

Le prestazioni oggetto dell'incarico devono essere adeguate alle esigenze del Comune di Vignolo.

Gli elaborati definiti d'intesa con il Settore Regionale competente e conformi alle disposizioni speciali in materia, saranno prodotti al Comune in formato cartaceo (in numero di copie tali da consentire l'espressione dei pareri della Regione e della Commissione tecnica per il supporto ed il monitoraggio degli studi MS, oltre n. 1 copia da trattenere agli atti del Comune) ed in formato digitale conforme alle richieste della Regione oltre al formato .pdf ad elevata compressione e word.

Sono in particolare oggetto della prestazione tecnica da effettuarsi a cura dell'incaricato:

- la partecipazione agli incontri di lavoro e di confronto con gli Uffici del settore competente della Regione Piemonte e con l'Amministrazione. Per quanto riguarda quelli con l'Amministrazione sono stabiliti nella misura massima di n. 5 incontri che avverranno presso il palazzo municipale in Vignolo via Roma,6.

- un rapporto costante e continuo tra le componenti tecniche e quelle politiche, in ogni fase dello svolgimento dell'incarico, con eventuali momenti di presentazione e confronto con la cittadinanza.

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio, costituito dal prezzo offerto indicato in sede di gara, risulta essere pari a € 2.364,44 al netto di contributi previdenziali ed IVA. Tale corrispettivo è da intendersi comprensivo di:

1) elaborazione e presentazione delle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1 dell' OCDPC n. 292/2015, in formato digitale e cartaceo, in adeguato numero di copie nel rispetto delle direttive Regionali, in modo tale da ottenere, da parte della Regione, la certificazione di conformità e, di conseguenza, ottenere l'intero finanziamento assegnato al Comune.

2) spese di viaggio, trasferte, spedizione o consegna elaborati ed ogni altro onere accessori per consegnare gli elaborati in argomento nelle sue varie fasi direttamente presso il Comune di Vignolo, compresi eventuali incontri con il professionista che contemporaneamente affronterà gli studi di Microzonazione Sismica di livello 1.

4) SPESE di assistenza al RUP di elaborazione della proposta di deliberazione di recepimento delle analisi da Parte del Comune e di assistenza e presentazione degli studi condotti all'Amministrazione Comunale.

5) modifica o l'integrazione degli elaborati al fine di rendere procedibili e soddisfare eventuali chiarimenti da

parte degli Enti interessati dall'approvazione.

Il professionista incaricato organizzerà ed eseguirà la prestazione in oggetto in piena autonomia con esclusione di vincoli di subordinazione gerarchica. Nell'elaborazione degli atti relativi al proprio incarico il professionista dovrà attenersi alle indicazioni ed agli obiettivi da conseguire stabiliti dal Comune osservando ogni prescrizione che sarà data in sede di redazione, ottemperando ad eventuali richieste fino alla sua definitiva approvazione da parte degli organi competenti, senza pretesa di maggiori compensi o rimborso di spesa anticipati. Il professionista è tenuto, altresì, alla scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme statali o regionali o speciali inerenti l'incarico ricevuto.

Il professionista, nel compiere tutti gli atti inerenti l'incarico ricevuto, dovrà mantenere gli opportuni contatti con gli uffici comunali con l'obbligo di prendere parte ad eventuali incontri che potranno risultare necessari durante le sue fasi di realizzazione e con la possibilità di avvalersi di risorse strumentali dell'Ente che possano essere utili alla effettuazione dell'incarico stesso.

L'incarico dovrà concludersi con il deposito degli elaborati. Nel caso in cui gli studi in argomento non potessero venire approvati per difetto di elaborazione o per inesattezza dell'impostazione tecnica, al professionista incaricato non sarà dovuto alcun compenso e l'Amministrazione non avrà l'obbligo di reincaricarlo per un nuovo studio e/o prestazione in sostituzione di quello incompleto.

Nel caso di varianti agli elaborati che si rendano necessarie per errori od omissioni negli studi iniziali, il professionista incaricato sarà obbligato su richiesta del Comune a rielaborare correttamente il lavoro senza alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale.

Fino al momento della definitiva approvazione degli studi, il professionista sarà tenuto ad introdurre, anche se già elaborati e presentati, tutte le modifiche che saranno richieste dalle Autorità che soprassedono alla definitiva approvazione.

ART. 3 - ASSISTENZA DELL'AMMINISTRAZIONE ALL'INCARICATO

Il Settore competente della Regione Piemonte svolgerà funzioni di supporto, coordinamento, indirizzo e controllo degli studi, anche avvalendosi di specialisti e di personale esterno, prevedendo un'attività preliminare di formazione a carattere speditivo del personale tecnico individuato dai Soggetti Realizzatori. L'Amministrazione Comunale presterà assistenza tecnica all'incaricato attraverso:

-- la fornitura della documentazione tecnica di base necessaria alla redazione del progetto; sarà in particolare cura dell'Amministrazione mettere a disposizione presso i propri uffici: la cartografia di base e catastale, in formato digitale; copia della strumentazione relativa al Piano Regolatore Generale e a tutte le sue varianti intercorse a seguito dell'approvazione, in formato digitale, comprensiva in particolare degli elaborati geologici; documentazione agli atti utile a descrivere lo stato di attuazione delle previsioni urbanistiche con particolare riferimento agli interventi privati e pubblici; copia dei

Piani di settore e degli altri strumenti di programmazione predisposti o in corso di formazione in ambito comunale;
-- la messa a disposizione, presso gli uffici comunali, del Piano di Protezione Civile.

L'Amministrazione assicurerà inoltre all'interessato la propria assistenza per gli incontri e le verifiche che si rendessero necessarie nei confronti di enti Pubblici e di altri soggetti di interesse.

ART. 4 - TEMPI DI CONSEGNA - PENALITA' - CLAUSOLA RISOLUTIVA
Gli studi dovranno concludersi entro 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di affidamento definitivo dell'incarico, a seguito dell'espletamento della procedura di aggiudicazione.

I prodotti finali previsti dovranno essere trasmessi dal Comune alla Regione che, verificata la completezza e correttezza formale degli elaborati, provvederà all'invio degli stessi alla Commissione Tecnica istituita presso il Dipartimento della Protezione Civile, ai fini della certificazione e conseguente erogazione del saldo finale ai Beneficiari, secondo i disposti dell'articolo 6 dell'OCDPC 293/2015.

Resta salvo il riconoscimento delle cause di forza maggiore per eventuali difficoltà che potessero insorgere e non dovute all'operato del professionista incaricato.

In tal caso si dovrà stabilire di comune accordo la proroga da assegnare al professionista.

Per ogni giorno di ritardo contrattuale sarà applicata a carico del professionista una penale di Euro 35,00 (Euro trentacinque/00). L'applicazione delle penali avverrà previa contestazione scritta da parte del Comune al verificarsi del ritardo nell'adempimento e le stesse penali vengono recuperate sul primo pagamento utile del corrispettivo.

Il termine potrà essere congruamente prorogato dalla Giunta o dal responsabile del servizio solo in caso di forza maggiore se il professionista ne farà motivata richiesta prima della scadenza del termine assegnato.

Qualora nel corso dell'appalto, si verificassero più di tre ritardi o inadempimenti, l'Amministrazione ha facoltà di rescindere il contratto senza bisogno di diffida e costituzione in mora, e di provvedere alla riaggiudicazione dei servizi in danno all'incaricato inadempiente, sempre con la riserva di ogni altro diritto o azione.

Il mancato rispetto del limite massimo previsto dalla Regione per la consegna del prodotto finale tale da compromettere la certificazione regionale e quindi l'intero finanziamento, comporterà la risoluzione del contratto in danno per inadempimento. Anche in questa ipotesi l'inadempiente non potrà vantare alcuna pretesa sia a titolo di competenze che di rimborso spese.

ART. 5 - COMPENSI PROFESSIONALI

Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di cui sopra avverrà nei termini di legge, a seguito dell'erogazione del finanziamento da parte della Regione Piemonte, previsto in due fasi:

- quota di acconto pari al 60% dell'importo assegnato a seguito della consegna degli studi alla Regione;
- quota a saldo pari al 40% dell'importo assegnato a seguito

della certificazione di conformità delle risultanze degli studi effettuati rilasciata dalla Regione.

I suddetti acconti verranno liquidati entro giorni sessanta successivi alla data di ricezione della fattura elettronica (procedibile) ai sensi di legge.

ART. 6 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'aggiudicatario e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti devono essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Cuneo della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti devono essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che l'aggiudicatario indica come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione dell'appalto.

Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 comma 209 della Legge 24/12/2007 n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica.

ART. 7 - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Il Comune avrà l'utilizzazione piena ed esclusiva di tutti i documenti costituenti gli studi. Il professionista, al momento della consegna degli elaborati, dovrà consegnare tutti gli elaborati anche in formato digitale, che rimarranno di esclusiva proprietà del Comune che potrà apportarvi le varianti o modifiche che riterrà opportune senza che il professionista possa eccepire o pretendere compenso alcuno, rimanendo egli professionista, peraltro sollevato da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 8 - CONTROVERSIE.

Ai fini dell'incarico il professionista è tenuto ad eleggere domicilio presso l'Ufficio comunale. Per ogni controversia relativa all'esecuzione del presente disciplinare sarà competente il Foro di Cuneo.

ART. 9 - INCOMPATIBILITÀ - CODICE COMPORTAMENTO

Il professionista dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che con il presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità per la assunzione di incarichi per conto di enti pubblici; che,

pertanto, non ha rapporti con Amministrazioni o Enti pubblici che ostino all'esercizio della libera professione né altri rapporti in contrasto con l'incarico ricevuto, impegnandosi, in ogni caso, di fare pervenire all'Amministrazione comunale, ove il caso ricorra, la eventuale prescritta autorizzazione prima di dare inizio ai lavori. Il professionista con riferimento alle prestazioni oggetto del presente incarico, si impegna ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 ad osservare e fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolti, gli obblighi di condotta previsti dal precitato D.P.R. (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali adottato dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 1 comma 2 dello stesso D.P.R. e dell'art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.

ART. 10 - FACOLTA' DEL PROFESSIONISTA

E' accordata al professionista la facoltà di servirsi della collaborazione di altri colleghi, restando egli, pur tuttavia, il solo responsabile ed unico titolare del rapporto di cui alla presente convenzione.

E' vietata all'aggiudicatario la cessione, anche parziale del contratto, a pena di risoluzione del contratto stesso.

E' fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare, senza la preventiva autorizzazione comunale, l'esecuzione di tutto o di parte del servizio oggetto del contratto a pena di risoluzione del contratto stesso e del risarcimento degli eventuali danni.

Per quanto riguarda la normativa in materia di Raggruppamenti temporanei di imprese si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Determinazione n. 10 2.5 del 22 Dicembre 2010 AVCP.

Si ritiene che siano sottoposti a tracciabilità anche i flussi finanziari nell'ambito delle società tra i imprese riunite a valle dell'aggiudicazione ex articolo 96 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (articolo 93 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

Art. 11 - PRIVACY

I dati forniti all'incaricato e quelli da questi restituiti all'Amministrazione sono raccolti e trattati ai fini del procedimento in oggetto. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati al personale interno dell'Amministrazione.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per ogni inadempimento totale o parziale delle clausole convenute l'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, di procedere alla risoluzione del contratto con effetto immediato, previa diffida e comunicazione di messa in mora tramite posta elettronica certificata con l'attribuzione di un termine per adempiere, al verificarsi di ripetute inadempienze ed inosservanze degli impegni assunti dall'incaricato con il presente atto. Il professionista dovrà consegnare al Comune tutti gli elaborati eseguiti fino al momento della revoca.

Il contratto, ai sensi dell'art. 5 secondo comma del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" sarà

sottoposto a registrazione solo in caso d'uso trattandosi di prestazione assoggettata ad imposta sul Valore Aggiunto.

In tal caso le registrazioni saranno a carico della parte soccombente. Tutte le spese relative alla convenzione di incarico (bolli, diritti di segreteria, eventuale registrazione, ecc...) sono a carico del Professionista incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

Visto, si autorizza l'iscrizione al Repertorio contratti del Comune.

Il Segretario Comunale
(Sergio Dr. Degioanni)